



COMUNE DI CANDIA LOMELLINA
PROVINCIA DI PAVIA

REGOLAMENTO COMUNALE
UTILIZZO IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

E

ADOZIONE E ATTIVAZIONE DISPOSITIVI
PORTATILI DENOMINATI “FOTOTRAPPOLE”

REVISIONE ED INTEGRAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO
DAL C.C. N° 25/2008

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17/2020

SOMMARIO

Titolo I NORMATIVA GENERALE

- Articolo 1 - OGGETTO E NORME DI RIFERIMENTO
- Articolo 2 - DEFINIZIONI
- Articolo 3 - FINALITA'
- Articolo 4 - CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI INTERVENTO
- Articolo 5 - COMPITI DEGLI UFFICI COMUNALI

Titolo II DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ATTIVITA' DI VIDEOSORVEGLIANZA

- Articolo 6 - AREE DI INTERVENTO
- Articolo 7 - MODALITA' DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI
- Articolo 8 - ACCERTAMENTI DI ILLECITI E INDAGINI DI AUTORITA' GIUDIZIARIE
O DI POLIZIA
- Articolo 9 - INFORMATIVA

Titolo III DISPOSIZIONI RELATIVE AL TRATTAMENTO DEI DATI

- Articolo 10 - ARCHIVIAZIONE DELLE IMMAGINI
- Articolo 11 - RESPONSABILE ED INCARICATI AL TRATTAMENTO DEI DATI
- Articolo 12- TRATTAMENTO DEI DATI
- Articolo 13 - MISURE DI SICUREZZA
- Articolo 14 - CANCELLAZIONE E DISTRUZIONE DEI DATI

Titolo IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Articolo 15 - MODIFICHE
- Articolo 16 - DIRITTI DEGLI INTERESSATI
- Articolo 17 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Titolo I

NORMATIVA GENERALE

Articolo 1 - OGGETTO E NORME DI RIFERIMENTO

Il presente regolamento disciplina e definisce le modalità di esercizio e di svolgimento dell'attività di videosorveglianza sulle aree pubbliche del Comune di Candia Lomellina, e sorveglianza ambientale tramite l'adozione e l'installazione di fototrappole nel territorio comunale.

Il presente regolamento garantisce che il trattamento e la protezione dei dati personali raccolti mediante i suddetti impianti, gestiti ed impiegati dagli uffici competenti del Comune di Candia Lomellina, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale e soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Garantisce altresì il rispetto dei diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.

Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia al Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali n. 679/2016, al testo unico in materia di protezione dei dati personali emanato con il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.° 196 così come modificato dal Decreto Legislativo 101/2018 del 10 agosto 2018 recante "disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016", e al Provvedimento in materia di videosorveglianza 08/04/2010 emesso dal Garante per la protezione dei dati personali.

Articolo 2 – DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per "**impianto**", l'insieme delle apparecchiature, dell'hardware e del software che permettono la registrazione e la produzione delle immagini;
- b) per "**banca dati**", il complesso di dati personali, formatosi presso la centrale operativa della Polizia Municipale, raccolti esclusivamente mediante riprese e immagini videoregistrate, che in relazione ai luoghi di installazione delle fototrappole, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
- c) per "**trattamento e conservazione dei dati**", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici, informatici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati.
- d) per "**dato personale**", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili, anche direttamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione;
- e) per "**dato sensibile**", i dati personali idonei a rilevare l'origine razziale ed etnica – le convinzioni religiose, filosofiche, ecc. – le opinioni politiche – l'adesione ai partiti, sindacati, associazioni ed organizzazioni a carattere religioso, filosofico,

politico, sindacale – i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale;

- f) per “**titolare**”, il Comune di Candia Lomellina, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
 - g) per “**responsabile**”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
 - h) per “**incaricati**”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
 - i) per “**interessato**”, la persona fisica, la persona giuridica, l’Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
2. Per tutto quanto non specificatamente previsto nel presente regolamento, varranno le disposizioni delle normative vigenti in materia.

Articolo 3 – FINALITA’

1. Il presente Regolamento persegue le seguenti finalità:
- a) prevenire, accertare o reprimere reati;
 - b) proteggere l'ordine e la sicurezza pubblica;
 - b) proteggere l'incolumità degli individui, ivi ricompresi i profili attinenti alla sicurezza urbana;
 - c) salvaguardia del patrimonio pubblico;
 - e) contrastare, scoraggiare e prevenire l'increscioso abbandono e smaltimento illecito di rifiuti nel territorio Comunale, nonostante i numerosi controlli ambientali effettuati dalla Polizia Municipale;
 - f) controllo di determinate aree ritenute a rischio ai fini di sicurezza, ordine e tranquillità pubblica;
 - g) proteggere la proprietà;
 - h) supporto per il corretto svolgimento delle funzioni istituzionali demandate dalle normative di legge alla Polizia Locale.
2. L'utilizzo del sistema delle fototrappole viene attuato attraverso un corretto impiego delle applicazioni e nel rispetto dei principi di:
- liceità, quale rispetto della normativa sia per gli organi pubblici che privati;
 - proporzionalità, con sistemi attuati con attenta valutazione;
 - finalità, attuando il trattamento dei dati solo per scopi determinati ed espliciti;
 - necessità, con esclusione di uso superfluo della sorveglianza.
3. Gli impianti non saranno utilizzati per scopi diversi da quelli sopra descritti, le immagini non possono essere utilizzate per l'irrogazione di sanzioni amministrative diverse da quelle attinenti alle finalità di cui al precedente punto 1 del presente articolo.

Articolo 4 – CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI INTERVENTO

1. Nell'individuazione delle aree da assoggettare alla videosorveglianza e sorveglianza ambientale, il Comune deve tenere conto:
- a) del rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza dei dati in relazione agli scopi perseguiti;
 - b) delle norme dello Statuto dei Lavoratori (art. 4 Legge 300/1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale,

- di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati del rispetto dei principi di correttezza, esattezza e pertinenza del trattamento dei dati personali;
- c) dei limiti stabiliti da leggi e regolamenti;
 - d) del rispetto dei principi di proporzionalità tra mezzi impiegati e fini perseguiti;
 - e) della conformazione delle aree in relazione alla predisposizione o perpetrazione di delitti, reati od atti vandalici in genere, avvenuti in dette aree, o comunque alla potenzialità delle stesse di divenire scenario di comportamenti delittuosi.
2. Nell'individuazione delle aree da assoggettare alla videosorveglianza è ritenuto di particolare rilevanza sociale il controllo delle aree frequentate da minori o comunque dove la presenza di minori sia meno sottoposta al controllo dei genitori.

Articolo 5 - COMPITI DEGLI UFFICI COMUNALI

La regolamentazione, direzione e controllo delle attività di videosorveglianza e sorveglianza ambientale delle aree pubbliche, spettano all'Amministrazione Comunale che le esercita attraverso il Servizio di Polizia Locale assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza.

Titolo II

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ATTIVITA' DI VIDEOSORVEGLIANZA E SORVEGLIANZA AMBIENTALE

Articolo 6 – AREE DI INTERVENTO

1. I punti di installazione delle telecamere, saranno individuati, tenendo conto delle disposizioni di cui al Titolo I del presente Regolamento, con atto deliberativo della Giunta Comunale, sentito il parere dell'Ufficio Polizia Locale.
2. Il sistema di sorveglianza ambientale mediante fototrappole ha per oggetto delle zone del territorio comunale, scelte quali punti sensibili (lungo le strade, e nelle loro pertinenze, nonché nelle aree verdi), sulle quali sarà posizionata, secondo le necessità, la c.d. fototrappola, montata su alberi, pali ecc., in base alle singole esigenze, allo scopo di monitorare aree particolarmente delicate che risultano frequentemente oggetto di scarichi abusivi, atti vandalici o che potrebbero ledere la sicurezza pubblica.

Articolo 7 – MODALITA' DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI

1. L'impianto di videosorveglianza consentirà la memorizzazione delle immagini ed il controllo in tempo reale delle aree assoggettate.
2. L'impianto di sorveglianza ambientale può prevedere la visione diretta delle immagini rilevate dalle fototrappole, che saranno trasmesse a una mail dedicata alla ricezione dei fotogrammi.
3. Le fototrappole sono progettate per l'uso all'aperto e si innescano a seguito di qualsiasi movimento di essere umani, veicoli o animali in una certa regione di interesse monitorata da un sensore ad alta sensibilità di movimento a infrarossi passivo, per poi scattare foto e video clip. Una volta che il movimento dell'uomo, dei veicoli o degli animali viene rilevato, la fotocamera digitale sarà attivata e quindi

automaticamente scatterà foto o video in base alle impostazioni precedentemente programmate. I soggetti coinvolti potranno essere sanzionati come previsto dalle norme in vigore e dai Regolamenti Comunali.

4. L'impianto sarà accessibile esclusivamente al Responsabile ed agli incaricati al trattamento dei dati.

5. L'angolo di visuale delle telecamere dovrà essere tale per cui saranno registrate le sole immagini indispensabili al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Articolo 8 - ACCERTAMENTI DI ILLECITI E INDAGINI DI AUTORITÀ GIUDIZIARIE O DI POLIZIA

Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio, il Responsabile provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti. Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria. Il sistema di videosorveglianza e delle fototrappole potrà essere utilizzato anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria, di organi di Polizia o di Polizia Locale. Nel caso in cui gli organi della Polizia dello Stato o della Polizia Locale, nello svolgimento di loro indagini, necessitino di avere informazioni ad esse collegate che sono contenute nelle riprese effettuate, possono farne richiesta scritta e motivata indirizzata al titolare.

Articolo 9 – INFORMATIVA

L'attivazione dei sistemi di videosorveglianza e sorveglianza ambientale con "fototrappole" verrà effettuato nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali e in particolare, nel raggio d'azione della singola fototrappola saranno posizionati nei luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze, non necessariamente a contatto con le telecamere, in modo chiaramente visibili, apposti cartelli recanti informazioni in materia di protezione dei dati personali. "Comune di Candia Lomellina – Area soggetta a monitoraggio con fototrappola o videosorvegliata. La registrazione è effettuata dal Comune di Candia Lomellina per fini di prevenzione e sicurezza.

Titolo III

DISPOSIZIONI RELATIVE AL TRATTAMENTO DEI DATI

Articolo 10 – ARCHIVIAZIONE DELLE IMMAGINI

1. Le immagini registrate saranno conservate per un periodo non superiore a 07 (sette) giorni successivi alla rilevazione.

2. La conservazione dei dati all'interno delle fototrappole avviene presso il data center e sarà mantenuta per un tempo rientrante nei limiti previsti dall'art. 3.4 del "Provvedimento in materia di videosorveglianza - 08/04/2010" del Garante per la protezione dei dati personali, comunque non superiore alle 72 ore, in modo da garantire la conservazione degli stessi anche in relazione a festività e chiusure degli uffici comunali.

3. Un eventuale allungamento dei tempi di conservazione deve essere valutato come eccezionale e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già

accaduto o realmente incombente, oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificatamente richiesta dall'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria in relazione ad attività investigativa in corso.

4. Le immagini ed il livello di dettaglio sui tratti somatici delle persone inquadrare dalle telecamere non potranno essere ingrandite, se non per il conseguimento delle finalità di cui all'art.3 e comunque nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza dei dati in relazione agli scopi perseguiti dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 11 – RESPONSABILE ED INCARICATI AL TRATTAMENTO DEI DATI

1. I Responsabili e gli incaricati del trattamento dei dati verranno individuati esclusivamente tra il personale appartenente alla Polizia Locale e designati dalla Giunta Comunale con propria deliberazione.

2. Il Responsabile e gli incaricati devono rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza, e dalle disposizioni del presente regolamento. I compiti affidati al Responsabile e agli incaricati devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.

Art. 12 – TRATTAMENTO DEI DATI

1. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Candia Lomellina.

2. I dati personali oggetto del trattamento devono essere:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con tali scopi;
- c) esatti e, se necessario, aggiornati;
- d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati;
- f) è vietato l'accesso alle immagini ad altri soggetti, salvo che si tratti di indagini giudiziarie o di polizia;
- g) i dati non possono essere utilizzati per finalità diverse o ulteriori da quelle indicate all'art.3, fatte salve le esigenze di polizia o di giustizia e non possono essere diffusi o comunicati a terzi;
- h) le immagini visionate non potranno essere utilizzate per controlli , anche indiretti, sull'attività dei dipendenti dei plessi scolastici e del Comune nel rispetto dello Statuto dei Lavoratori (art. 4 Legge 300/1970).
- i) l'uso dei dati personali si colloca nella cornice normativa relativa allo svolgimento delle funzioni istituzionali e non necessita del consenso degli interessati in quanto assoggettato dalla legge sulla privacy ad un regime particolare.
- j) messi a disposizione in favore di altri soggetti pubblici solo se esplicitamente richiesti in applicazione di una puntuale norma di legge o di regolamento o comunque solo se siano necessari per lo svolgimento di alcune funzioni istituzionali e sia stata effettuata una comunicazione preventiva al Garante che, in caso di violazione della Legge 196/2003, potrebbe vietarlo.

Articolo 13 – MISURE DI SICUREZZA

In base a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, i dati personali oggetto di trattamento saranno custoditi e controllati, al fine di ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta.

In particolare, il trattamento dei dati personali sarà consentito solo ed esclusivamente ai Responsabili e agli incaricati dotati di credenziali di autenticazione che permettano l'accesso ai contenuti informatici ed ai menù della fototrappole.

Al personale comunale incaricato del predetto trattamento saranno impartite istruzioni organizzative e tecniche per la custodia e l'uso dei supporti rimovibili su cui sono memorizzati i dati al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti.

Inoltre, ad ulteriore protezione dei dati sensibili, saranno adottate le seguenti misure di sicurezza:

- le fototrappole saranno collocate all'interno di una custodia protettiva in acciaio per garantirne maggiormente l'integrità e dissuaderne il furto;
- in caso di furto della fototrappole, verrà effettuata da remoto la cancellazione di tutti i dati memorizzati all'interno della scheda SD o SCHEDA SIM.

Articolo 14 – CANCELLAZIONE E DISTRUZIONE DEI DATI

1. Al termine del periodo di archiviazione i dati registrati dovranno essere cancellati;
2. I dati registrati che si riferiscono o si relazionano ad illeciti che si siano verificati o ad indagini giudiziarie o di polizia, non potranno essere cancellati e/o distrutti e saranno conservati a cura del Responsabile od incaricati del trattamento dati, sino alla definizione delle indagini o all'ordine dell'Autorità competente. Allo stesso modo non potranno essere distrutti i dati quando ricorrono motivi di difesa o di sicurezza dello stato.

Articolo 15 – MODIFICHE

Eventuali modifiche alle disposizioni contenute nel presente Regolamento potranno essere adottate dal Consiglio Comunale con propria deliberazione.

Articolo 16 – DIRITTI DEGLI INTERESSATI

In relazione al trattamento dei dati personali, gli interessati, che intendono avvalersi del diritto di accesso e degli altri diritti previsti dall'art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali, dovranno rivolgersi al Responsabile od all'incaricato al trattamento dei dati.

Articolo 17 - PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n°241 e successive modificazioni e integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico ed inserita nel sito internet del Comune.